




Regione Lombardia



piano di zona ambito di seregno

AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO

AVVISO PUBBLICO

MISURA UNICA "CONTRIBUTI DI SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - ANNO 2021" ai sensi della DGR n. 4678/2021.

Presentazione domande dal 12 luglio al 6 agosto 2021

1 – FINALITÀ

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4678 del 10/05/2021 è stata assegnata agli Ambiti Territoriali una dotazione finanziaria per gli interventi di sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19 – anno 2021.

Le risorse assegnate all'Ambito territoriale di Seregno sono state suddivise proporzionalmente tra tutti i Comuni. Le singole dotazioni, unitamente ad eventuali risorse aggiuntive a disposizione dei singoli Enti, vengono quindi finalizzate per l'attivazione della Misura unica e pertanto per erogare – attraverso i criteri puntualmente definiti con il presente Avviso – un aiuto per il pagamento del canone di locazione abitativo per l'anno 2021, con priorità per gli inquilini che hanno subito una diminuzione del proprio reddito a causa dell'emergenza sanitaria iniziata nel 2020.

2 – RISORSE DISPONIBILI

I Comuni procederanno all'erogazione di tali contributi, ciascuno a valere sulla propria dotazione finanziaria evidenziata nella tabella sottostante:

COMUNE	Riparto risorse ex DGR 4678/2021
Barlassina	€2.771,39
Ceriano Laghetto	€2.651,74
Cogliate	€3.363,27
Giussano	€10.358,92
Lazzate	€3.096,15

Lentate Sul Seveso	€6.347,72
Meda	€9.311,10
Misinto	€2.235,95
Seregno	€18.001,70
Seveso	€9.443,07

Il Comune di MEDA integra la somma di euro 9.311,10 con ulteriori risorse pari a euro 57.138,47 per un totale di 66.449,57.

Ciascun Comune potrà inoltre incrementare, anche in tempi differenti, la dotazione destinata al presente intervento con eventuali altre risorse statali/regionali/comunali che dovessero rendersi disponibili in corso d'anno o con eventuali risorse proprie di Bilancio.

3 – DESTINAZIONE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo economico riconosciuto all'inquilino per il sostegno al mantenimento della locazione sarà liquidato in un'unica soluzione direttamente al proprietario dell'alloggio per il ristoro parziale o totale dell'eventuale morosità o come anticipo sui futuri canoni di locazione.

Il contributo è destinato:

- in via prioritaria agli inquilini che al momento della domanda hanno una condizione di difficoltà economica strettamente connessa all'emergenza sanitaria Covid-19 (vedi successivo 7);
- in subordine agli inquilini in altra condizione di bisogno economico.

L'entità del contributo economico sarà così ripartita:

- per i comuni ATA (Giussano, Meda, Lentate s/S, Seregno e Seveso) è pari a 3 mensilità del canone di locazione risultante dal contratto, fino ad un massimo erogabile di Euro 1.500,00.
- per i Comuni non ATA (Barlassina, Ceriano L.tto, Cogliate, Lazzate e Misinto) è pari a 3 mensilità del canone di locazione risultante dal contratto, fino ad un massimo erogabile di Euro 1.000,00.

4 – PRESENTAZIONE DOMANDA

L'inquilino in possesso di tutti i requisiti di cui al successivo art. 5 può presentare domanda di contributo nel periodo dal 12 luglio al 6 agosto 2021 presso il Comune di residenza.

Dopo tale data, i Comuni che non avranno esaurito le risorse disponibili potranno valutare di riaprire i termini per la raccolta di ulteriori domande.

5 – REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Può chiedere il contributo oggetto del presente bando l'inquilino di alloggi sul libero mercato o di alloggi in godimento (cooperative) o di alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali (art. 1 comma 6 della LR n. 16/2016: canone moderato, canone concordato...) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea; se la cittadinanza è di uno Stato extra Unione Europea è richiesto il possesso di regolare titolo di soggiorno;
- residenza nel Comune di Meda.
- residenza anagrafica da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda, nell'alloggio in locazione;
- contratto d'affitto, relativo all'alloggio oggetto del contributo, regolarmente registrato;
- assenza di procedure di sfratto in corso;
- ISEE in corso di validità inferiore o pari ad Euro 18.000,00, conforme ai sensi di legge o senza irregolarità/omissioni rilevate in sede di controllo;
- assenza del diritto di proprietà di alloggio fruibile ed adeguato in Regione Lombardia. La condizione di adeguatezza dell'alloggio è determinata secondo i criteri utilizzati per gli alloggi SAP e pertanto definiti dall'art. 7 comma 1 lettera d) del Reg. Reg. n.4/2017 e ss. mm. ii..
In ogni caso, ai fini del presente bando, non è considerato adeguato:
 - a) l'alloggio se assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, se l'alloggio di proprietà rimane nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;
 - b) l'alloggio se soggetto a procedura di pignoramento;

Il contributo è compatibile con il Reddito di cittadinanza o di Emergenza eventualmente fruiti dal nucleo familiare richiedente e con eventuali contributi per la locazione percepiti negli anni precedenti.

6 – CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

E' escluso dal presente contributo l'inquilino:

- che non possiede anche solo uno dei requisiti di cui al precedente art. 5;
- che ha stipulato, per l'alloggio di residenza, un contratto di locazione relativo ad unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- nel cui nucleo familiare vi è anche solo un componente titolare del diritto di proprietà di immobile fruibile ed adeguato, come meglio definito al precedente punto 5;
- che sia titolare di contratti di locazione per alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici (SAP) di ALER o del Comune oppure di contratti di locazione "con acquisto a riscatto".

Le domande compilate in modo incompleto o non corredate di carta di identità, titolo soggiorno (se il richiedente è cittadino extraUE) o del contratto di locazione saranno ritenute nulle. Non

sarà peraltro possibile accettare domande presentate al di fuori dei termini definiti dal presente Avviso Pubblico.

7 –DIFFICOLTÀ ECONOMICA IN RELAZIONE AL COVID-19.

Come definito al punto 1, hanno priorità di accesso al contributo affitto gli inquilini con difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Per il riconoscimento di tale priorità è pertanto richiesta una duplice condizione:

- che ci sia una diminuzione del reddito familiare;
- che tale diminuzione si sia verificata dopo il 31/1/2020 a causa del Covid-19.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tali cause possono essere:

- per lavoratori dipendenti o assimilati: es. perdita di lavoro per licenziamento, riduzione dell'orario di lavoro, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, cassa integrazione con riflesso sul relativo trattamento retributivo a decorrere dal 31 gennaio 2020;
- per liberi professionisti e lavoratori autonomi: es. sospensione/cessazione attività libero professionali, autonome e a partita IVA a decorrere dal 31 gennaio 2020;
- decesso per Covid di un componente il nucleo familiare percettore di reddito, dopo il 31 gennaio 2020

La diminuzione della capacità reddituale è attestata invece con l'ISEE CORRENTE. E' pertanto necessario che il richiedente all'atto della domanda, in aggiunta all'ISEE ordinario, sia in possesso anche dell'ISEE CORRENTE in corso di validità.

Non sarà invece possibile attribuire la condizione di priorità se:

- nella domanda non risulta compiutamente dichiarata la causa che ha determinato la diminuzione di reddito ed il relativo periodo temporale;
- il richiedente non abbia acquisito all'atto della domanda anche l'ISEE CORRENTE in corso di validità, salvo si sia verificato il decesso per Covid di un familiare convivente percettore di reddito.

Si chiarisce che, in tale eventualità, la domanda sarà direttamente inserita nella graduatoria B (vedi art. 9) se in possesso di tutti i previsti requisiti di accesso al contributo.

8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica inviando il modulo via mail a misura.unica@comune.meda.mb.it entro le ore 12 del 06/08/2021. Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per altre informazioni contattare i seguenti numeri 0362.396511/514/521/524/ dalle 8:30 alle 14:00 dal lunedì al venerdì.

dal 12 luglio al 6 agosto 2021 (entro le ore 12.00)

Le condizioni e i requisiti per l'accesso al contributo sono autocertificati nel modulo di domanda che pertanto deve essere compilato in ogni sua parte e firmato dal titolare del contratto di locazione o da un eventuale componente maggiorenne del nucleo familiare, purché convivente.

Il Comune potrà, tuttavia, chiedere idonea documentazione atta ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

9 - ISTRUTTORIA E FORMAZIONE GRADUATORIE DOMANDE AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO.

Ciascun Comune, a chiusura dell'Avviso pubblico, curerà l'istruttoria delle proprie domande.

Le domande risultate ammissibili al contributo saranno inserite, a seconda della tipologia di appartenenza, in una delle seguenti graduatorie:

- GRADUATORIA "A": istanze di inquilini con difficoltà economiche per cause legate all'emergenza Covid-19;
- GRADUATORIA "B": istanze di inquilini con altro tipo di difficoltà economica.

L'ordine di ciascuna graduatoria è definito in base al valore ISEE crescente. Per la graduatoria A si prenderà a riferimento l'ISEE corrente (salvo il caso di decesso per Covid di un familiare convivente percettore di reddito per il quale sarà considerato il valore dell'ISEE ordinario).

In caso di domande con medesimo valore ISEE, precede in graduatoria quella con il canone di locazione di importo più alto. Al riguardo si farà riferimento al canone risultante dal contratto (con esclusione di eventuali spese condominiali), senza pertanto considerare i successivi aggiornamenti ISTAT.

Ciascun Comune procederà quindi a liquidare i contributi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a partire dalle domande della graduatoria A.

10 - CONTROLLI

Il singolo Comune effettuerà ogni forma di controllo, anche a campione e dopo l'erogazione del contributo, atta a verificare la correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Le false attestazioni saranno perseguibili ai sensi di legge e comporteranno precise responsabilità, anche di tipo penale, per il dichiarante.

Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, il Comune procederà alla revoca del beneficio e ne darà comunicazione a Regione Lombardia.

11 – PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati e utilizzati dal Comune di residenza e dall'Ente capofila dell'Ambito Territoriale di Seregno, anche con l'ausilio di strumenti informatici, per le finalità strettamente necessari allo scopo, in attuazione delle deliberazioni regionali citate in premessa e secondo le prescrizioni stabilite ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, nonché ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'ottenimento del contributo e un eventuale rifiuto inibisce la possibilità di istruire la relativa pratica.

Il richiedente ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e come vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il

blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del Regolamento UE 2016/679. Nel caso, tuttavia la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.

Titolare del trattamento è il Comune di residenza del richiedente (nella persona del Sindaco pro-tempore) e l'Ente capofila dell'Ambito Territoriale di Seregno.

Sono responsabili del trattamento i soggetti appositamente individuati dai singoli Comuni nonché il Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Seregno.

Il Comune inoltre:

- si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuali quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto o altro atto giuridico;
- i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
- gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l'avvio e la conclusione della procedura di cui al presente bando;
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali;
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza l'intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone;
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione;
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi;
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

MEDA 9 Luglio 2021

